





1718 20 DIC. 2002 (6)

**OGGETTO:** - Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio e le Università per consentire lo svolgimento di tirocini di formazione da parte dei frequentatori dei corsi presso il Dipartimento Economico ed Occupazionale in attuazione di progetti diretti al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 27 DPR 11.7.80 n. 382 relativi al settore delle attività produttive.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive

- VISTO** l'articolo 27 del DPR 11/7/80 n. 382 <sup>CHE</sup> consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- CONSIDERATO** che il nuovo ordinamento Universitario prevede, nei corsi di laurea il tirocinio indispensabile per l'attività di formazione e propedeutico al conseguimento della laurea stessa, considerandolo un momento della formazione destinato ad introdurre lo studente, sotto la guida di un tutor, in esperienze dirette di ricerca o in situazioni di lavoro professionale attraverso l'osservazione, l'apprendimento, la sperimentazione del lavoro;
- CONSIDERATO** inoltre che, in attuazione della predetta normativa, alcune università hanno manifestato l'intendimento di avanzare richiesta in tal senso a questo Assessorato per porre in contatto gli studenti con il mondo produttivo, acquisendo la conoscenza dei rapporti istituzionali tra l'Amministrazione Regionale ed il sistema produttivo laziale
- CHE** rientra nell'interesse di questa amministrazione di stipulare dette convenzioni con Università al fine di instaurare un nuovo rapporto con le classi dirigenti in formazione, per fornire la conoscenza delle capacità e delle potenzialità delle Regioni quale motore economico trainante dello Sviluppo economico del territorio
- CHE** lo schema di convenzione proposto non comporta oneri per l'Amministrazione Regionale, e non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente e non costituisce presupposto per l'instaurazione di eventuali futuri rapporti di lavoro dipendente con l'Ente, in quanto le mansioni svolte dai tirocinanti costituiscono adempimento dei propri obblighi universitari;
- CHE** l'università garantisce le coperture assicurative di legge in favore dei tirocinanti contro gli infortuni che dovessero loro accadere a causa dello svolgimento del tirocinio ivi comprese le trasferte nonché la copertura assicurativa per la responsabilità civile presso terzi.



1718 20 DIC. 2002

CHE gli studenti ammessi alla frequenza nelle strutture dell' Ente devono impegnarsi a mantenere il dovuto riserbo su quanto dovessero venire a conoscenza nell'accesso alle strutture regionali;

VALUTATA positivamente l'opportunità in trattazione;

VISTO l'art. 19 della L.R. 7.6.1999, n. 6 che conferisce ai dirigenti, ai sensi della L.R. 25/96, l'attività di gestione nell'ambito delle rispettive competenze;

ALL'UNANIMITA'

### DELIBERA

- di approvare l'allegato modello schema di Convenzione, da stipulare tra la Regione Lazio e le singole Università che ne faranno richiesta

di autorizzare il direttore del dipartimento Economico ed Occupazionale -o, su sua delega, il Direttore regionale delle Attività produttive alla sottoscrizione di dette convenzioni

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

20 DIC. 2002



ALLEGATO N. 1718  
DEL 2.4.11.2002

CONVENZIONE

Tra

L'Università degli studi di \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_  
rappresentata dal Rettore

domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università degli studi di \_\_\_\_\_ e  
autorizzato alla stipula della presente Convenzione dal Consiglio di Amministrazione con  
delibera del \_\_\_\_\_

e  
L'Ente: REGIONE LAZIO

Sede legale in \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Rappresentato da \_\_\_\_\_

nato il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

domiciliato per il presente in Via \_\_\_\_\_  
stipula della presente.

ed autorizzato alla

Premesso

che L'Università degli studi di \_\_\_\_\_ intende attuare progetti diretti al raggiungimento  
delle finalità di cui all'art. 27 DPR 11.7.80 n. 382, che consente alle Università di stipulare  
convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici  
extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie,  
finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

che il Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione, al fine di permettere un adeguato  
svolgimento del tirocinio per gli studenti della Facoltà \_\_\_\_\_, su  
proposta dell'apposita Commissione per il Tirocinio, ha individuato vari Enti, pubblici e  
privati, le cui strutture sono state ritenute idonee a tale scopo;

che il Senato Accademico nella seduta del \_\_\_\_\_ e il Consiglio di Amministrazione  
dell'Università, nella seduta del \_\_\_\_\_ hanno approvato lo schema-tipo di convenzione  
per l'effettuazione del Tirocinio, autorizzando il Magnifico Rettore alla stipula delle  
convenzioni conformi ad esso;

che il Consiglio della Facoltà di \_\_\_\_\_ nella seduta del \_\_\_\_\_  
ha deciso di attivare una convenzione con \_\_\_\_\_

Si conviene e si stipula quanto segue:



Art.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le delibere autorizzative indicate sono agli atti delle rispettive amministrazioni.

Art.2

L'Ente REGIONE LAZIO .....

autorizza la frequenza gratuita delle proprie strutture, a scopo didattico e di tirocinio, agli studenti della Facoltà di \_\_\_\_\_, nel numero e nei periodi che saranno di volta in volta concordati con la Commissione Tirocinio.

L'Ente è tenuto ad affidare ai propri dipendenti o collaboratori mansioni di tutorato nei confronti degli studenti tirocinanti.

I tutori sono tenuti alla collaborazione con i Membri della Commissione Tirocinio.

Ai fini della certificazione delle presenze, i tutori devono controfirmare il diario delle presenze relativo agli studenti tirocinanti che frequentano le strutture dell'Ente.

Art.3

L'Università garantisce la copertura assicurativa in favore dei tirocinanti contro gli infortuni che dovessero loro accadere a causa dello svolgimento del Tirocinio, nonché la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Art.4

Le parti garantiscono che la presente Convenzione non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro dipendente e non costituisce presupposto per l'instaurazione di eventuali futuri rapporti di lavoro dipendente con l'Ente, in quanto le mansioni svolte dai tirocinanti costituiscono adempimento dei propri obblighi di iscritti alla facoltà di \_\_\_\_\_.


Art.5

Gli studenti ammessi alla frequenza delle strutture dell'Ente dovranno mantenere la segretezza su quanto dovessero venire a conoscenza in conseguenza dell'accesso alle strutture medesime.

Art.6

La presente Convenzione decorre dalla data in calce, ha la durata di 3 (tre) anni e non è tacitamente rinnovabile.

Le parti potranno concordare espressamente, almeno tre mesi prima della scadenza, il prolungamento della Convenzione tramite scambio di lettere.



Art. 7

La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.86, con spese a carico della parte che riterrà opportuno farlo.

Il Rettore

LA REGIONE LAZIO

